



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 190

Del 23/05/2024

OGGETTO :	RICOSTRUZIONE LIMITE ANNO 2016 AI FINI DEL RISPETTO ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75
--------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ai commi 1 e 2 rispettivamente recita:

«1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.».

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto che sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis*, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso questo Ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

RICORDATO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per gli anni successivi;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PRESO ATTO che, come specificato anche nelle determinazioni dirigenziali n. 63/2023 e n.85/2023 di costituzione rispettivamente del fondo risorse decentrate anno 2022 e 2023, questo Ente nell'anno 2016 pur non vigendo limitazioni finanziarie all'aumento delle risorse del fondo per le risorse decentrate non ha costituito formalmente il fondo stesso;

RILEVATO pertanto che l'unico limite valevole ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è quello relativo ai fondi per le annualità 2014 e 2015, che coincidono con il fondo per l'anno 2010, e risultano essere così composti:

- unico importo consolidato (ex art. 67 CCNL 21/05/2018) = € 43.029.00
- risorse variabili soggette al limite = € 2.000.00
- valore limite anno 2016 = € **45.029.00**

VERIFICATO come, ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 21/07/2016, nell'anno 2016 erano state stanziare ed effettivamente erogate per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa risorse per complessivi € **39.593.09** così determinate:

- Settore Amministrativo: posizione € 9.559.63 risultato 25% € 2.389.90
- Settore Tecnico Lavori Pubblici: Posizione € 9.296.30 – risultato 25% € 2.324.07
- Settore Tecnico Edilizia : posizione € 8.013.91 – risultato 25% €2.003.28
- Settore Polizia Municipale – (convenzione con Radda in Chianti al 50%): posizione € 4.945.50 – risultato € 1.060.50 (per la quota parte)

RILEVATO che, in relazione alle modalità di computo del salario accessorio del segretario comunale entro il limite posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (c.d. "tetto 2016"), la RGS con le istruzioni del Conto annuale fornisce una linea operativa, ribadita anche nell'ultima rilevazione e anche a valle della pronuncia dei giudici contabili lombardi (cfr. Circolare n. 23/2023), che prevede di computare il segretario "omogeneizzando" i valori tra i due anni posti a raffronto (2016 e anno di riferimento); in particolare, l'ente mette a raffronto l'accessorio del segretario del 2016 e quello dell'anno di riferimento rapportando i valori di ambedue gli anni alla percentuale di convenzione dell'anno di riferimento, nonché computando il costo del segretario anche nei periodi di sede vacante, cioè considerandolo come presente anche in eventuali periodi di assenza/scavalco;

RICORDATO che la RGS indica quali voci devono essere computate ai fini del limite, in particolare:

- retribuzione di posizione
- retribuzione di risultato (calcolata come valore teorico del 10% del m.s. stimato annuo)
- eventuale maggiorazione della posizione (art. 41 c. 4)
- eventuale galleggiamento (art. 41 c. 5).

VISTO che nell'anno 2016 il Comune di Gaiole in Chianti aveva la sede di segreteria in convenzione con il Comune di Radda in Chianti al 50% e che ad oggi è presente una convenzione con il Comune di Capraia Isola con la quota del 70% a carico del Comune di Gaiole ;

RITENUTO corretto, ai fini dell'individuazione del salario accessorio del segretario comunale da considerare per il limite di cui sopra, considerare esclusivamente le voci fisse stabilite dal relativo CCNL, quale stanziamento a bilancio trattandosi di figura obbligatoria per l'Ente, pari ad € **25.168.68** calcolato come di seguito:

01/01/2016-31/12/2016 SEGRETERIA convenzionata - voci fisse da CCNL	Importo spettante
retribuzione di posizione (*)	€ 9.111.20
retribuzione di risultato (**) <i>effettivamente erogata (in quota parte e riproporzionata al 70%</i>	€ 5.075.36
art. 41 c. 4 CCNL 98/01 - maggiorazione reggenza pos dirigit o PO	-
art. 41 c. 5 CCNL 98/01 - galleggiamento funz dirigit o PO	€ 9.034.45
art. 45 CCNL 98/01 - retr agg sedi convenzionate	
art .44 CCNL 98/01 - comp agg funzioni direttore generale	€ 1.943.67
TOTALE	€ 25.164.68

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

(*) al netto maggiorazioni art. 41 commi 4 e 5 che vanno riportate nelle relative voci

DATO ATTO che tale importo sarà poi oggetto di raffronto con l'accessorio del segretario per l'anno di riferimento riportando i valori di ambedue gli anni alla percentuale di convenzione dell'anno di riferimento;

VERIFICATO che il fondo straordinari non ha subito modifiche nel corso degli anni

RITENUTO quindi ricostruire sulla base di quanto sopra l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2016, che costituisce il valore limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale a decorrere dal 1° gennaio 2017, come di seguito specificato:

Voce	Importo 2016	Note
Fondo risorse decentrate	€ 45.029.00	
Risorse stanziare per retribuzione di posizione e di risultato posizioni organizzative	€ 39.593.09	
Salario accessorio Segretario comunale	€ 25.164.68	<i>Rapportata alla percentuale di convenzione pari al 70%</i>

DETERMINA

Di stabilire il limite del salario accessorio ai fini del rispetto dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in € 109.786.67, da adeguare annualmente alla relazione alla percentuale di convenzione del Segretario in base all'anno di riferimento

IL RESPONSABILE
Maestrini Cinzia



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Maestrini Cinzia

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 190

Del 23/05/2024

OGGETTO :	RICOSTRUZIONE LIMITE ANNO 2016 AI FINI DEL RISPETTO ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75
--------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ai commi 1 e 2 rispettivamente recita:

«1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.».

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto che sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis*, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso questo Ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

RICORDATO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per gli anni successivi;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PRESO ATTO che, come specificato anche nelle determinazioni dirigenziali n. 63/2023 e n.85/2023 di costituzione rispettivamente del fondo risorse decentrate anno 2022 e 2023, questo Ente nell'anno 2016 pur non vigendo limitazioni finanziarie all'aumento delle risorse del fondo per le risorse decentrate non ha costituito formalmente il fondo stesso;

RILEVATO pertanto che l'unico limite valevole ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è quello relativo ai fondi per le annualità 2014 e 2015, che coincidono con il fondo per l'anno 2010, e risultano essere così composti:

- unico importo consolidato (ex art. 67 CCNL 21/05/2018) = € 43.029.00
- risorse variabili soggette al limite = € 2.000.00
- valore limite anno 2016 = € **45.029.00**

VERIFICATO come, ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 21/07/2016, nell'anno 2016 erano state stanziare ed effettivamente erogate per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa risorse per complessivi € **39.593.09** così determinate:

- Settore Amministrativo: posizione € 9.559.63 risultato 25% € 2.389.90
- Settore Tecnico Lavori Pubblici: Posizione € 9.296.30 – risultato 25% € 2.324.07
- Settore Tecnico Edilizia : posizione € 8.013.91 – risultato 25% €2.003.28
- Settore Polizia Municipale – (convenzione con Radda in Chianti al 50%): posizione € 4.945.50 – risultato € 1.060.50 (per la quota parte)

RILEVATO che, in relazione alle modalità di computo del salario accessorio del segretario comunale entro il limite posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (c.d. "tetto 2016"), la RGS con le istruzioni del Conto annuale fornisce una linea operativa, ribadita anche nell'ultima rilevazione e anche a valle della pronuncia dei giudici contabili lombardi (cfr. Circolare n. 23/2023), che prevede di computare il segretario "omogeneizzando" i valori tra i due anni posti a raffronto (2016 e anno di riferimento); in particolare, l'ente mette a raffronto l'accessorio del segretario del 2016 e quello dell'anno di riferimento rapportando i valori di ambedue gli anni alla percentuale di convenzione dell'anno di riferimento, nonché computando il costo del segretario anche nei periodi di sede vacante, cioè considerandolo come presente anche in eventuali periodi di assenza/scavalco;

RICORDATO che la RGS indica quali voci devono essere computate ai fini del limite, in particolare:

- retribuzione di posizione
- retribuzione di risultato (calcolata come valore teorico del 10% del m.s. stimato annuo)
- eventuale maggiorazione della posizione (art. 41 c. 4)
- eventuale galleggiamento (art. 41 c. 5).

VISTO che nell'anno 2016 il Comune di Gaiole in Chianti aveva la sede di segreteria in convenzione con il Comune di Radda in Chianti al 50% e che ad oggi è presente una convenzione con il Comune di Capraia Isola con la quota del 70% a carico del Comune di Gaiole ;

RITENUTO corretto, ai fini dell'individuazione del salario accessorio del segretario comunale da considerare per il limite di cui sopra, considerare esclusivamente le voci fisse stabilite dal relativo CCNL, quale stanziamento a bilancio trattandosi di figura obbligatoria per l'Ente, pari ad € **25.168.68** calcolato come di seguito:

01/01/2016-31/12/2016 SEGRETERIA convenzionata - voci fisse da CCNL	Importo spettante
retribuzione di posizione (*)	€ 9.111.20
retribuzione di risultato (**) <i>effettivamente erogata (in quota parte e riproporzionata al 70%</i>	€ 5.075.36
art. 41 c. 4 CCNL 98/01 - maggiorazione reggenza pos dirig o PO	-
art. 41 c. 5 CCNL 98/01 - galleggiamento funz dirig o PO	€ 9.034.45
art. 45 CCNL 98/01 - retr agg sedi convenzionate	
art .44 CCNL 98/01 - comp agg funzioni direttore generale	€ 1.943.67
TOTALE	€ 25.164.68

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

(*) al netto maggiorazioni art. 41 commi 4 e 5 che vanno riportate nelle relative voci

DATO ATTO che tale importo sarà poi oggetto di raffronto con l'accessorio del segretario per l'anno di riferimento riportando i valori di ambedue gli anni alla percentuale di convenzione dell'anno di riferimento;

VERIFICATO che il fondo straordinari non ha subito modifiche nel corso degli anni

RITENUTO quindi ricostruire sulla base di quanto sopra l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2016, che costituisce il valore limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale a decorrere dal 1° gennaio 2017, come di seguito specificato:

Voce	Importo 2016	Note
Fondo risorse decentrate	€ 45.029.00	
Risorse stanziare per retribuzione di posizione e di risultato posizioni organizzative	€ 39.593.09	
Salario accessorio Segretario comunale	€ 25.164.68	<i>Rapportata alla percentuale di convenzione pari al 70%</i>

DETERMINA

Di stabilire il limite del salario accessorio ai fini del rispetto dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in € 109.786.67, da adeguare annualmente alla relazione alla percentuale di convenzione del Segretario in base all'anno di riferimento

IL RESPONSABILE
Fto Maestrini Cinzia



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fto Maestrini Cinzia

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.